



COMUNE DI PAVIA

REGOLAMENTO SUL SISTEMA
DEI CONTROLLI DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE E
DEGLI ALTRI ENTI
Approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n.8
del 14 aprile 2015

Articolo 1

OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina le attività di vigilanza e controllo del Comune di Pavia sulle società partecipate non quotate, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie ed allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta gestione e la coerenza rispetto alle linee strategiche stabilite dall'amministrazione comunale.

A tal fine il presente Regolamento prevede:

- a) le procedure volte alla definizione e assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi cui devono tendere le società partecipate dall'Ente, nonché all'attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta l'individuazione e analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive;
- b) la costituzione e l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, delineando la tipologia di informazioni che gli organi societari sono tenuti a fornire all'Amministrazione per il monitoraggio periodico;
- c) la corretta gestione delle informazioni societarie e dei dati in possesso delle società controllate con particolare riguardo alla tutela della riservatezza da parte degli organismi societari;
- d) le procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le società dovranno attenersi nel rispetto delle finalità specificatamente indicate nel presente Regolamento.

Articolo 2

SOGGETTI DESTINATARI

1. Il presente Regolamento si applica alle società di cui il Comune di Pavia detiene quote di proprietà, le quali si distinguono in:
 - a) società di capitali controllate dal Comune di Pavia;
 - b) altre società di capitali partecipate dal Comune di Pavia.
2. Ai fini del presente Regolamento si definiscono società controllate le società di capitali in relazione alle quali il Comune dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (computati anche i voti spettanti a società controllate) ovvero esercita un'influenza dominante ai sensi del D. Lgs. n. 333/2003,
3. I soggetti destinatari delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, i dirigenti delle società partecipate dal Comune di Pavia, i quali, al momento della loro nomina o della loro assunzione si impegnano a rispettare e far rispettare per tutta la durata della carica o del rapporto di lavoro le disposizioni e i principi del presente Regolamento.

Articolo 3

PRINCIPI GENERALI

1. Le società controllate dal Comune di Pavia uniformano la loro attività alle disposizioni del presente Regolamento. A tal fine le società uniformano i loro statuti, regolamenti interni, le loro procedure ed attività.

2. Per le società controllate di secondo livello, in funzione delle specifiche attività, la struttura di cui all'art.22 definisce, di concerto con le rispettive società controllanti, specifiche modalità di attuazione delle procedure e delle disposizioni del presente regolamento, che sono applicate per il tramite delle società controllate di primo livello che le controllano, e sotto la responsabilità degli organi amministrativi di queste ultime.
3. Con riferimento alle società controllate in via indiretta unitamente ad altri soci pubblici, l'organo di rappresentanza politica concorda con detti soci pubblici il sistema dei controlli e le sue modalità di attuazione. Per tali società, il presente Regolamento rappresenta un compendio di principi di norma vincolanti, tenuto comunque conto che la relativa applicazione presuppone la condivisione degli altri soci.
4. Il sistema dei controlli sulle altre società partecipate dal Comune rileva i rapporti finanziari con l'ente proprietario, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e raccoglie le informazioni utili al controllo della partecipazione anche al fine di compiere scelte di investimento, disinvestimento e razionalizzazione.
5. Le norme del presente regolamento si applicano, per quanto compatibili ed in relazione alla caratteristica natura giuridica degli enti stessi ed al relativo oggetto e scopo sociale, anche alle aziende speciali, alle istituzioni ed agli altri enti controllati secondo le previsioni del D.Lgs. n. 118/2011 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili), nonché a quelli istituiti, vigilati e finanziati dall'Amministrazione comunale, secondo le previsioni del D. Lgs. n. 33/2013 (in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza), in base a quanto previsto dal successivo articolo 26.
6. Sono fatte salve le modalità di esercizio del controllo analogo su ASM Pavia spa attraverso l'Assemblea di coordinamento e controllo intercomunale di cui alla deliberazione consiliare n. 53 del 20/12/2007.

Articolo 4

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. Gli amministratori e i sindaci delle società controllate dal Comune di Pavia assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie e curano la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. Sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento del loro incarico.
2. Le società assicurano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali. A tal fine si dotano di un documento programmatico di sicurezza in materia di trattamento dei dati a cui tutti possono accedere e nel quale vengono riportate le apposite misure di sicurezza.
3. Nel rispetto delle vigenti normative sulla tutela della riservatezza, ciascun consigliere comunale ha accesso a tutte le informazioni riguardanti la gestione delle società partecipate, delle società controllate, anche di secondo livello sulla base delle modalità previste dallo Statuto del Comune di Pavia e dalle vigenti normative in materia.

Articolo 5

REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI.

1. La remunerazione degli amministratori è stabilita nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nei limiti previsti dall' Amministrazione, secondo quanto disposto dell'articolo 13 che segue.
2. Nel rispetto di tali vincoli, è individuata una quota variabile, non inferiore al 50% del totale, della remunerazione degli amministratori delle società controllate, direttamente collegata a responsabilità strategiche e agli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società. Tale quota viene erogata in proporzione ai risultati realizzati nell'esercizio e a seguito della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi, secondo le previsioni di cui all'articolo 18 che segue.
3. Nel rispetto dei limiti stabiliti dall' Amministrazione e di quanto contrattualmente stabilito, parte della retribuzione variabile dei dirigenti, è direttamente collegata agli obiettivi gestionali assegnati dall' Amministrazione e definiti nell'ambito della Relazione Previsionale Aziendale aggiornata ai sensi dell'art.15 che segue. Essa viene erogata sulla base dell'accertato raggiungimento degli obiettivi specifici preventivamente assegnati, in proporzione ai risultati realizzati nell'esercizio.
4. Le informazioni relative alla remunerazione degli amministratori sono inserite sulla pagina Internet istituzionale della Società, di cui ai successivi punti.

Articolo 6

INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. L'organo di amministrazione delle società adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, vengano compiute in modo trasparente individuando idonee soluzioni operative che tengano conto dei seguenti principi: a. le cc.dd. operazioni con parti correlate, come definite dalla vigente normativa, sono di norma evitate dalle società controllate, fatte salve le operazioni infra-gruppo e/o con il Comune di Pavia e/o tra società o enti sottoposti al comune controllo del Comune di Pavia (cc.dd. "*operazioni infragruppo*"); b. le operazioni infragruppo sono concluse a condizioni di mercato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, e devono essere tempestivamente comunicate al Comune di Pavia nell'ambito del sistema informativo previsto dal presente regolamento.

Articolo 7

PROTOCOLLO DI MOBILITÀ INTERAZIENDALE

1. Il Comune di Pavia promuove e favorisce la sottoscrizione di protocolli di intesa tra le società controllate per facilitare la mobilità interaziendale del personale. La sottoscrizione di tali protocolli è aperta anche alle altre società partecipate.

Articolo 8

SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO INCARICHI

1. Le società controllate dal Comune di Pavia adottano un apposito regolamento che disciplini criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi e dei vincoli individuati dalla vigente normativa.
2. Nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della riservatezza, le informazioni relative al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi sono pubblicate sulla pagina Internet della Società, di cui ai successivi punti.

3. Le società controllate dal Comune di Pavia effettuano le assunzioni di personale sulla base di un piano di fabbisogno annuale previamente concordato con l'Ente e subordinatamente alla attivazione di procedure di mobilità interaziendale di personale in esubero o disponibile presso le altre società appartenenti al gruppo Comune, nel quadro definito dagli accordi previsti in precedenza. Attuano la valutazione e la valorizzazione del personale sulla base della corrispondenza dei profili del personale alle esigenze aziendali impegnandosi nella formazione dello stesso e favorendo la flessibilità nell'organizzazione del lavoro.
4. Le scelte adottate dalle suddette società nell'ambito delle politiche del personale sono rese accessibili e trasparenti secondo quanto disposto successivamente.
5. I dati relativi al personale di ciascuna società controllata sono inseriti in un apposita banca dati al fine di ottimizzare la flessibilità dell'organizzazione del lavoro tra le società controllate e la gestione dei protocolli di mobilità interaziendale.

Articolo 9

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Le società controllate dal Comune di Pavia realizzano, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Pavia, una propria pagina internet istituzionale curandone, altresì, il periodico aggiornamento. Inseriscono l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria, evidenziando per ciascuna di esse se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, hanno raggiunto il pareggio di bilancio.
2. Sulla pagina Internet istituzionale di cui al comma 1 dovranno essere altresì pubblicati i bilanci d'esercizio degli ultimi tre anni, gli indirizzi e obiettivi strategici approvati dal Consiglio Comunale con il Documento unico di programmazione e le risultanze del controllo strategico concomitante di cui al presente regolamento.

Articolo 10

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti delle società può essere esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell'articolo 2409 *bis* c.c. e ss.. Ove lo statuto preveda il controllo contabile da parte di un revisore legale o di una società di revisione, il collegio sindacale è tenuto ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con la società di revisione.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione legale viene effettuato mediante procedura di gara ad evidenza pubblica.
3. Il soggetto che esercita l'attività di revisione:
 - a) trasmette gli atti ufficiali, che è tenuto a redigere, al socio Comune di Pavia;
 - b) si impegna ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con il collegio sindacale;
 - c) si impegna a segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al collegio sindacale e al socio Comune di Pavia.
4. Al soggetto che esercita l'attività di revisione è fatto divieto svolgere, per tutta la durata dell'incarico, qualsiasi attività di consulenza nei confronti di qualsiasi delle aziende controllate del Comune, delle società da questa controllate. Il Revisore non deve aver svolto attività diverse per conto dell'intero gruppo di aziende controllate dal Comune nei due anni precedenti il conferimento dell'incarico.

5. Gli obblighi d'informazione previsti dal presente articolo sono parte integrante del contratto stipulato dalla società controllata con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Articolo 11

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO ALLE SOCIETÀ

1. Le società controllate dal Comune di Pavia adottano un sistema di controllo interno finalizzato ad identificare, misurare, gestire e monitorare i principali rischi della società nonché a supportare le decisioni rivolte alla conduzione dell'impresa corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Il sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti ed il monitoraggio degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione comunale.
2. Ciascuna società segnala alla struttura comunale di cui all'articolo 22 il nominativo del soggetto incaricato del controllo interno che sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione della correttezza e tempestività dei flussi informativi necessari per l'attuazione del presente Regolamento.
3. Al termine di ciascun esercizio viene presentata, unitamente alla relazione annuale sull'andamento di gestione, una relazione in merito all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di controllo interno corredata da parere espresso dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico.

Art. 12

ISTITUZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO E DIRITTO DI INIZIATIVA.

1. Il Comune esercita sulle società partecipate non quotate il controllo analogo che consiste nel pieno esercizio, da parte del Comune socio, dei poteri di indirizzo e controllo sulle attività amministrative e gestionali delle società controllate al fine di creare la necessaria identificazione tra l'Ente Locale e l'organismo partecipato.
2. Al Comune è riconosciuto il diritto di indirizzare le scelte, anche di tipo organizzativo e gestionale, adottate dalle Società e a tal fine concorre alla definizione degli indirizzi strategici e i relativi obiettivi gestionali nonché il controllo dei risultati conseguiti.
3. Il Comune, per il tramite del rappresentante legale o suo delegato, può richiedere la convocazione dell'assemblea dei soci, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nello statuto delle società facendone espressa e formale richiesta al Presidente.
4. Il Comune, per il tramite del rappresentante legale o suo delegato, può richiedere in qualunque momento, la convocazione del Consiglio di Amministrazione affinché quest'ultimo assuma deliberazioni in ordine a questioni specifiche, facendone esplicita richiesta al Presidente della società.

Art. 13

COMPETENZE IN MATERIA DI INDIRIZZO E CONTROLLO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

1. Il Consiglio Comunale – fuori dalle ipotesi di cui agli articoli 14 e 15 che seguono, relativamente alla definizione degli obiettivi gestionali propriamente detti – esercita le proprie funzioni di indirizzo

e controllo sulle attività delle Società direttamente controllate adottando le deliberazioni con le quali si approva:

- a) lo schema di statuto delle Società, salvo le sole modifiche statutarie indispensabili per recepire mutate previsioni normative, demandate all'approvazione della Giunta Comunale;
- b) l'eventuale costituzione o l'assunzione di una nuova partecipazione societaria;
- c) l'alienazione delle partecipazioni societarie detenute;
- d) le concessioni di garanzie di qualsiasi genere alle società partecipate;
- e) gli aumenti di capitale, anche in natura, i versamenti per ripiano perdite, le riduzioni di capitale ed in genere ogni operazione sul capitale sociale delle partecipate, salvo le mere riallocazioni delle poste del Patrimonio Netto del bilancio delle medesime, senza esborsi a carico dei soci demandate alla Giunta Comunale;
- f) l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) le convenzioni tra Enti per l'esercizio del controllo analogo su società affidatarie di servizi partecipate da una pluralità di enti pubblici;
- h) le linee guida dei contratti di servizio affidati.

2. La Giunta Comunale esercita le seguenti competenze in materia di controllo delle società partecipate:

- a) propone al Consiglio Comunale l'adozione di delibere di competenza consiliare;
- b) approva gli eventuali accordi tra soci diversi da quelli di cui al punto g) del comma 1;
- c) approva gli eventuali disciplinari tecnici sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio Comunale per ciascun servizio affidato.

3. Il Sindaco nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:

- a) partecipa, anche mediante soggetto di volta in volta delegato, all'assemblea della Società ed esprime il proprio voto anche sulla base degli eventuali indirizzi formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta a seconda della competenza di cui sopra;
- b) partecipa, anche mediante soggetto di volta in volta delegato, alle riunioni dei Soci o dei comitati di coordinamento previsti dai patti di sindacato o da altri strumenti convenzionali;
- c) nomina gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale per i quali lo statuto delle società partecipate prevede tale facoltà ai sensi dell'art. 2449 del c.c., e designa gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale per le altre società partecipate cui la nomina è di competenza assembleare, attenendosi agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
- d) esprime il nulla-osta alle proposte delle società controllate di primo livello per la designazione degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale presso le rispettive società partecipate;
- e) determina nelle assemblee delle società controllate di primo livello i compensi degli amministratori ed esprime il nulla-osta ai compensi degli amministratori proposti per le società controllate di secondo livello;
- f) determina nelle assemblee delle società controllate di primo livello gli importi della remunerazione spettante ai componenti del Collegio Sindacale e dell'Organismo di vigilanza ove nominato ed autorizza i medesimi compensi proposti per le società controllate di secondo livello;
- g) ove ritenga opportuna una condivisione a livello di Giunta relativamente ad atti attinenti le società partecipate propone l'adozione di eventuali deliberazioni e/o atti di indirizzo.

4. La struttura tecnica, di cui all'articolo 22 che segue, presidia il sistema complessivo dei controlli basato sulle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 14

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE

1. Il Consiglio Comunale, nell'ambito del Documento Unico di Programmazione, definisce preventivamente gli indirizzi strategici di cui all'articolo 170 del D.Lgs. n. 267/2000 cui la società deve tendere nell'arco temporale del triennio.
2. Per la definizione dei predetti indirizzi, le società controllate trasmettono ogni anno, almeno tre mesi prima della scadenza del termine previsto per l'approvazione del Documento Unico di programmazione, la Relazione Previsionale Aziendale.
3. La Relazione Previsionale Aziendale contiene:
 - a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale, contenente la previsione dei flussi di cassa;
 - b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
 - c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b), contenente, altresì, la previsione dei flussi di cassa;
 - d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;
 - e) la proposta di piano annuale delle assunzioni corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni *ad personam*, *fringe benefits* e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati di cui all'articolo 23; il piano dovrà essere coerente con gli indirizzi specifici in materia di coordinamento delle politiche assunzionali assegnati dall'amministrazione, ai sensi del presente regolamento.
 - f) il piano annuale degli acquisti.
4. La Relazione Previsionale Aziendale è corredata dal parere espresso dal collegio sindacale o dal sindaco unico.

Articolo 15

AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE.

1. Sulla base degli indirizzi strategici approvati nel Documento Unico di Programmazione e nel termine di trenta giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione del Comune, la Società aggiorna la Relazione previsionale aziendale, di cui all'articolo 14 che precede, declinando, se del caso, gli indirizzi strategici in obiettivi gestionali individuati secondo i diversi aspetti:
 - a) economico - patrimoniali;
 - b) organizzativo - gestionali;
 - c) qualità dei servizi e prestazioni aziendali.

2. Tale aggiornamento viene sottoposto alla Giunta comunale per la relativa approvazione, da effettuarsi contestualmente all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (ex articolo 169 del D. Lgs. n. 267/00).

3. A tali fini, la struttura comunale di cui all'articolo 22 che segue, programma incontri di coordinamento con i rappresentanti delle società controllate.

Articolo 16

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI E SUL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

1. Almeno due mesi prima della scadenza del termine previsto per la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 267/2000, le società controllate relazionano sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive.

2. La relazione si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.

3. La relazione sull'andamento di gestione è corredata da un parere espresso dal collegio sindacale o dal sindaco unico.

4. L'organo consiliare con la deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo provvede ad effettuare per ciascuna società controllata la ricognizione sullo stato di attuazione degli indirizzi strategici specificati nel presente Regolamento e dà atto del permanere delle condizioni di solidità economico-patrimoniali in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente.

Articolo 17

VERIFICA DEGLI SCOSTAMENTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI GESTIONALI

1. La società controllata che si trovi nelle condizioni di non rispettare gli indirizzi strategici e gestionali, tali da pregiudicare gli equilibri complessivi dell'Ente, adotta in ogni tempo apposita e motivata delibera e ne dà comunicazione al Comune per l'individuazione delle opportune misure correttive.

Articolo 18

RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI E SUI RISULTATI DELLA GESTIONE.

1. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio le società controllate predispongono una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati dal Comune, sulle risultanze di preconsuntivo della gestione e sul corretto adempimento degli obblighi disciplinati dai rispettivi contratti di servizio e sull'adempimento degli standard di qualità tecnica e gestionale del servizio e degli specifici standard della carta dei servizi a tutela della qualità e dei bisogni dell'utenza di riferimento.

2. Il Consiglio Comunale, con l'approvazione del Rendiconto, dà atto del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti con le modalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 19

PRINCIPALI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E SEGNALAZIONE.

1. Il presidente del collegio sindacale o il sindaco unico invia all'azionista, almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo della relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

Articolo 20

ATTIVITA' DI GESTIONE

1. Le Società partecipate improntano l'attività gestionale a principi di legalità, efficienza ed economicità.

2. Pertanto, tutte le attività riguardanti l'organizzazione e la gestione dei servizi generali, l'assunzione e l'organizzazione del personale, l'affidamento di incarichi professionali, l'affidamento di lavori anche in economia, le procedure di acquisizione di beni e servizi, nonché l'erogazione di contributi dovranno essere uniformate ai principi di carattere generale vigenti per le P.A. e alla normativa specifica destinata a regolamentare l'attività delle Società a totale o parziale partecipazione pubblica in base a specifici regolamenti di cui le società dovranno dotarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 21

PRINCIPI CONTABILI PER IL BILANCIO CONSOLIDATO

1. Al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune di Pavia, le società controllate dall'Ente si impegnano ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio.

Articolo 22

PRESIDIO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI

1. Il sistema dei controlli è presidiato dall'apposita struttura tecnica "per i rapporti ed i controlli sulle società e gli organismi partecipati" (di seguito: *struttura*) assegnata alla diretta responsabilità del Segretario generale e composta dal Dirigente del Settore economico-finanziario e dal Dirigente del Settore Risorse umane, i quali vi concorrono in via principale in relazione alle rispettive funzioni loro assegnate.

2. La struttura è integrata all'occorrenza dal Dirigente responsabile per materia (in relazione agli specifici contratti di servizio stipulati con le società partecipate).

3. Alle riunioni della struttura partecipa di diritto il Sindaco (o l'Assessore delegato), cui la struttura risponde, anche al fine di imprimere indirizzi e formulare direttive in ordine all'attuazione dei controlli di cui in prosieguo.

4. Per l'esercizio della funzione in oggetto, nell'ambito degli atti di organizzazione è istituita apposita unità organizzativa di supporto alla struttura nello svolgimento delle proprie attività.

5. La struttura, in particolare, avvalendosi degli strumenti di cui agli articoli 23 e 24 che seguono:

- verifica l'attuazione degli indirizzi e dei piani strategici e finanziari, in relazione alla finalità di ottimizzare le risorse disponibili;
- verifica gli assetti organizzativi;
- esamina gli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione affinché i soggetti deputati possano fornire eventuali indicazioni ai rappresentanti dell'Ente prima delle rispettive riunioni;
- esamina i verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, valutando eventuali decisioni difformi dalle indicazioni fornite e sottoporre la questione ai competenti organi dell'Ente;
- impartisce disposizioni di carattere direzionale al fine di uniformare l'attività gestionale alle regole organizzative del Comune con particolare riguardo all'acquisizione di risorse umane, all'affidamento di incarichi professionali, alla struttura organizzativa degli uffici, all'esecuzione di lavori ed all'acquisizione di forniture di beni e servizi;
- coordina la propria attività con l'Assemblea di coordinamento e controllo intercomunale di cui alla deliberazione consiliare n. 53 del 20/12/2007.

6. La struttura riferisce direttamente al Sindaco ed alla Giunta, da cui può ricevere indicazioni e orientamenti; e relaziona annualmente alla Giunta e al Consiglio sull'esito dei controlli effettuati, evidenziando principalmente:

- i livelli qualitativi dei servizi erogati sulla base degli standard definiti ad inizio anno;
- il raggiungimento degli obiettivi gestionali;
- la corretta gestione economico e finanziaria della società;
- il rispetto dei vincoli di carattere generale con particolare riguardo a quelle della finanza pubblica

7. La relazione, inoltre, deve evidenziare la coerenza dell'attività sia rispetto alla missione istituzionale dell'ente, sia rispetto alla produzione di servizi di interesse generale.

Articolo 23

SISTEMA INFORMATIVO DI RILEVAZIONE

1. Per le attività di monitoraggio e controllo periodico sull'andamento delle società, al fine di garantire idoneo supporto alla *governance*, il Comune di Pavia organizza ed attiva un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:

- a) i rapporti finanziari tra ente proprietario e la società;
- b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società;
- c) i contratti di servizio;
- d) la qualità dei servizi;
- e) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

2. Il sistema informativo è strumentale all'esercizio del controllo analogo sulle società *in house*, al controllo societario, al controllo economico finanziario e al controllo gestionale sulle altre società.

3. Sulla base delle informazioni rilevate attraverso il sistema, il Comune di Pavia effettua con periodicità trimestrale il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari per il bilancio dell'Ente.

4. Il sistema informativo dovrà essere idoneo alla creazione di un *data-base* per il bilancio consolidato, redatto secondo il criterio di competenza economica, atto a rilevare i risultati complessivi della gestione del "Sistema Pavia" e di supporto alla creazione di dettagliata reportistica secondo le caratteristiche di cui all'articolo che segue.
5. Al fine di agevolare e rendere omogenea la raccolta dei dati il Comune definisce un apposito sistema informativo in grado di normalizzare e standardizzare lo scambio di informazioni con le singole società.
6. Tutte le informazioni e le comunicazioni, riguardanti le società sono trasmesse nei tempi e con le modalità indicati dal presente Regolamento.
7. Il Comune di Pavia favorisce la condivisione delle scelte di fondo relative al sistema informativo in oggetto con le società controllate e gli altri enti pubblici serviti.

Articolo 24

SCHEDE DI REPORTING

1. Sono adottate, secondo modalità definite dalla struttura di cui all'articolo 22, apposite schede di *reporting* orientate al monitoraggio:
 - a) dei rapporti finanziari;
 - b) della situazione contabile;
 - c) della situazione gestionale ed organizzativa;
 - d) dei contratti di servizio e la qualità dei servizi;
 - e) degli approvvigionamenti e i lavori affidati a terzi, le consulenze e gli incarichi affidati ai professionisti o ai prestatori d'opera esterni;
 - f) delle spese effettuate di cui a mero titolo esemplificativo si elencano: le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, le spese per sponsorizzazioni verso soggetti terzi, le attività di formazione, le spese per trasferte, le spese per autovetture;
 - g) del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
 - h) degli altri andamenti o parametri gestionali che, ai fini dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della salvaguardia degli equilibri economico finanziari, richiedano uno specifico monitoraggio e/o controllo da parte dell'Ente.

Articolo 25

RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

1. La rilevazione della qualità dei servizi viene attuata attraverso la verifica e la misurazione degli standard qualitativi e tecnici che le società si obbligano a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio.
2. La rilevazione viene svolta, anche sulla base della relazione di cui all'art.18, dalla struttura di cui all'articolo 22 integrata dal Dirigente responsabile per materia in relazione allo specifico affidamento, nei tempi previsti da ciascun contratto/convenzione, e, comunque, ogni anno, assumendo a tal fine come riferimento la data di affidamento del servizio.

2. La Carta dei Servizi costituisce strumento essenziale di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione del servizio, a tutela della qualità e dei bisogni dell'utenza di riferimento e a garanzia della partecipazione al processo di erogazione del servizio.

Articolo 26

ALTRI ENTI.

1. Il Comune di Pavia definisce preventivamente secondo standard di qualità e quantità, nell'ambito del Documento unico di programmazione e dopo apposito confronto con gli organi degli enti sopra individuati all'articolo 3 comma 5, i rispettivi obiettivi gestionali e strategici, tenuto conto della esposizione finanziaria del bilancio del Comune di Pavia.

2. A tal fine detti enti sono comunque tenuti a:

- trasmettere al Comune di Pavia almeno tre mesi prima della scadenza del termine previsto per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione, un budget economico a valere per l'anno successivo;
- alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi dell'art. 2428, comma 2, del codice civile.

4. La struttura tecnica di cui all'art. 22 che precede esercita controlli:

- sugli specifici contratti di servizio, in relazione alla qualità dei servizi ed al rispetto delle norme di finanza pubblica. In questo caso la struttura è integrata dal Dirigente competente per materia;
- sullo stato di attuazione degli obiettivi gestionali e strategici nonché sull'individuazione delle opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente e predispone apposita verifica finale in ordine al loro raggiungimento;
- sul bilancio, previa elaborazione, se del caso, di indici di bilancio idonei a rilevare la situazione corrente dal punto di vista patrimoniale, finanziario e reddituale, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi finanziari laddove assegnati.

5. Il sistema informativo di cui all'articolo 23 che precede è preposto allo scambio ed all'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al controllo in modo rapido e funzionale.

ART. 27

SANZIONI

1. Fatto salvo quanto sopra detto, gli Amministratori delle società e degli enti controllati ottemperano, in ogni caso, tempestivamente alle disposizioni date ed ai rilievi eventualmente formulati; e assicurano la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dall'Amministrazione comunale, con particolare riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme imperative in materia di vincoli di finanza pubblica ed alle misure volte a garantire la regolarità, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive i cui contenuti siano espressamente qualificati di rilevante interesse dall'azionista Comune di Pavia, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori delle società controllate, ai sensi dell'articolo 2383 Codice Civile.

ART. 28

DISPOSIZIONI FINALI

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli enti controllati dal Comune di Pavia provvedono a:

- a) adeguare, se del caso, gli Statuti societari alle disposizioni di cui al presente Regolamento;
- b) informare l'Ente dell'adozione del documento programmatico di sicurezza in materia di dati personali;
- c) uniformarsi agli obblighi di trasparenza previsti nel presente Regolamento;
- d) dotarsi di un sistema di controllo interno, secondo quanto previsto nel presente Regolamento.